

Legge regionale 20 luglio 2022 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 35 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell'esercizio precedente>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).>>;

c) al comma 4 le parole <<, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.>> sono sostituite dalle seguenti: <<. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.>>.